

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9533 del 04/04/2019 (Rv. 653118 - 01)

Obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - adeguamento a seguito delle mutate condizioni patrimoniali dei coniugi - Configurabilità - Mutamenti intervenuti nel corso del giudizio di appello e anche nel corso di rinvio - Valutabilità – Limiti

La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporre la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9533 del 04/04/2019 (Rv. 653118 - 01)